

STATUTO

Titolo I

Art.1

E' costituita l'Associazione "Momenti Azzurri " con sede in Napoli alla Via **Seggio** del Popolo n.22.

La sede associativa potrà essere trasferita senza necessità di modificare il presente statuto.

Art.2

L'Associazione è apartitica e apolitica e non ha scopi di lucro, ma riveste carattere assolutamente sportivo e culturale ed è regolata a norma del Titolo I Cap.III, art.36 e segg.del Codice Civile, **nonché** dal presente statuto. Essa può **esplicare** le proprie finalità anche attraverso settori specialistici, dedicati a singole discipline sportive, individuati dal Consiglio Direttivo oppure, come nel caso del calcio, istituiti con il presente statuto. I settori sono di norma **presieduti** dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, ma possono essere curati anche da soci ordinari nominati dal Consiglio Direttivo ed esplicano l'attività secondo le norme del presente statuto.

Finalità

Art.3

Essa persegue le seguenti finalità:

1. recuperare, sistemare organicamente e custodire cimeli, testimonianze, immagini fotografiche e **filmate, incisioni canore, oggettistica**, reperti, documenti, produzioni e pubblicazioni relativi allo sport dell'area napoletana, ed, in particolare, attraverso il settore dell'Associazione

denominato "Momenti Azzurri-il museo del calcio a Napoli", al calcio napoletano ad alle sue correlazioni con quello nazionale, con specialistico riferimento alla sua massima espressione costituita dal Calcio Napoli, dalle origini ai tempi contemporanei, al fine di **perpetuarne** il percorso storico;

2. propagandare e divulgare la conoscenza della storia dello sport in generale ed, in particolare, del calcio napoletano attraverso il relativi cimeli storici ed attività editoriali e televisive quali la pubblicazione di **opuscoli**, libri, deplianti , la creazione di gadget, che aiutino a diffondere tra gli associati ed i sostenitori i principi **ispiratori** di una **piu'** matura partecipazione all'evento sportivo, avvalendosi, ove del caso, della collaborazione di organismi esterni;

3. curare ufficialmente i rapporti con le principali Società Sportive che operano nell'area metropolitana napoletana nei settori del calcio, basket, **pallanuoto**, tennis ecc.ed, in particolare, con la Società Sportiva Calcio Napoli e la Società Sportiva Basket Napoli , anche al fine di poter operare nella ricerca storico **collezionistica** sotto l'egida ufficiale, esclusivamente morale, delle stesse;

4. instaurare collaborazioni con enti pubblici e privati, associazioni culturali, fondazioni, consorzi, cooperative che perseguano scopi e finalità affini; aderire ad organismi nazionali ed internazionali che abbiano similari obiettivi;

5. organizzare, realizzare, partecipare, anche per conto di terzi, a manifestazioni ed ad eventi di vario genere sia nazionali che internazionali;

6. indire premi annuali da assegnare allo sportivo in attività e non, dirigente, allenatore, giornalista, persona dello spettacolo o della cultura, designato dai soci fondatori in quanto particolarmente **distintosi** nell'anno sportivo in corso e legato ai colori azzurri o ai **clubs** sportivi dell'area partenopea;

7. affiancare e sostenere le attività sportive attraverso la creazione di club di **supporters**, non iscritti né vincolati ad organi ufficiali, che intendono partecipare ed assistere agli eventi **agonistici**, costituiti da professionisti, imprenditori, intellettuali, tutti legati dalla comune fede sportiva nel costante rispetto dei sostenitori avversari e per la divulgazione dei principi etici dello sport.

8. svolgere in via accessoria e marginale attività commerciale , per coprire per quanto possibile le spese necessarie al conseguimento degli scopi associativi.

Durata

Art.4

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 luglio e terminano il 30 giugno.

Titolo II

Patrimonio ed entrate

Art.5

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote sociali di iscrizioni
- b) dalle quote sociali annuali

c) da eventuali contributi anche straordinari in relazione a particolari iniziative di soci e di terzi pubblici o privati

d) dalle attività di investimento dei mezzi patrimoniali e di utilizzo dei beni che a qualunque titolo pervengano all'Associazione deliberate dal Consiglio Direttivo.

e) da beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione, da parte dei soci, persone fisiche o giuridiche esterne, enti pubblici o privati.

I beni che concorreranno a formare il patrimonio dell'Associazione saranno custoditi presso la sede sociale ovvero in luoghi e da persone all'uopo individuate con decisione a maggioranza dei soci fondatori. Dei beni suddetti sarà redatto un inventario tenuto in apposito registro compilato in più copie ed in possesso di tutti i soci fondatori in cui sarà indicato il luogo ove il singolo bene viene custodito se diverso dalla sede sociale.

Per il raggiungimento dei fini istituzionali l'Associazione potrà avvalersi della disponibilità temporanea dei beni appartenenti alla sfera personale dei soci e concessi in comodato gratuito;

è facoltà del socio che eventualmente si **dimetta** di lasciare o meno i beni in comodato all'Associazione.

Soci

Art.6

I soci possono essere:

Soci **fondatori** : coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione della Associazione.

Sono coloro tra i quali viene composto il Consiglio Direttivo;

Soci **ordinari**: coloro che entreranno a far parte dell'Associazione nel corso dell'esistenza della stessa mediante il versamento di una quota di iscrizione e di una quota associativa stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo e che facciano, inoltre, dono di cimeli sportivi ritenuti particolarmente importanti a giudizio del suddetto Organo Direttivo; essi possono partecipare a tutte le attività dell'Associazione, ma non hanno diritto di voto nelle assemblee per il primo anno, trascorso tale periodo il Consiglio Direttivo esprime un giudizio favorevole o meno all'acquisizione di tale diritto;

Soci **onorari**: coloro che rivestono ruoli di particolare prestigio nel mondo delle Istituzioni, della cultura, dello spettacolo e dello sport; essi sono esenti dal pagamento delle quote di iscrizione e annuali per tutta la durata dell'Associazione e non hanno diritto di voto nelle assemblee; essi vengono nominati dal Consiglio Direttivo;

Soci **simpatizzanti**: coloro i quali versano unicamente la quota annuale stabilita di anno in anno dall'Associazione. Essi non hanno diritto di voto alle assemblee, ma possono usufruire di tutti i servizi, manifestazioni, comunicazioni e vantaggi riservati ai soci .

Soci sostenitori: coloro (persone fisiche o giuridiche) che contribuiscono **tangibilmente** allo sviluppo dell'Associazione;

essi sono esenti dal pagamento della quota d'iscrizione non possono ricoprire cariche sociali e non hanno diritto al voto nelle assemblee. I soci sostenitori vengono nominati dal Consiglio Direttivo.

L'attività di ricerca storica e **collezionistica** a nome dell'Associazione è esercitata esclusivamente dal Consiglio Direttivo e, pertanto, i soci senza espressa autorizzazione scritta del Consiglio Direttivo non potranno espletare a nome dell'Associazione qualsiasi attività di ricerca storica e **collezionistica** oppure pubblicizzare, scambiare, acquistare o vendere oggetti di **collezionismo** sia per il tramite della carta stampata, di trasmissioni radio-televisive o di Internet e ,comunque, non potranno utilizzare gli stessi canali di ricerca **collezionistica** adoperati dall'Associazione.

Speciali deroghe possono essere concesse ai soci su loro motivata richiesta con delibera del Consiglio Direttivo.

Tutti i soci ordinari, sostenitori e simpatizzanti devono redigere ed inviare apposita istanza di ammissione che deve essere ratificata dal Consiglio Direttivo.

Obblighi dei soci

Art.7

I soci accettano senza riserve le norme statutarie e regolamentari poste in essere dal Consiglio Direttivo e ne fanno proprie le finalità. Hanno il dovere di difendere il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole dettate dalle istituzioni e dalle associazioni alle quali l'Associazione stessa aderisce , pertanto i soci possono essere esclusi: per dimissioni volontarie comunicate a mezzo raccomandata almeno un mese prima dello scadere

del periodo di tempo per il quale è associato; in ogni caso il socio dimissionario non ha diritto al rimborso della quota annuale né all'abbuono di quella dovuta per l'esercizio in corso;

per morosità, il socio infatti che non provvederà al pagamento della quota associativa entro trenta giorni dalla scadenza, si intenderà di diritto escluso dall'Associazione;

per espulsione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute **disonorevoli** dentro e fuori l'Associazione, o che con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio. Il Consiglio Direttivo può deliberare a maggioranza l'esclusione di un suo associato, a suo insindacabile giudizio con delibera da prendere a maggioranza. Costituiscono in ogni caso causa di esclusione il mancato pagamento della quota associativa annuale e lo svolgimento di attività in contrasto o in concorrenza rispetto allo scopo associativo.

Titolo III

L'assemblea dei soci

Art.8

L'assemblea dei soci è l'organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie ed è composta da tutti i soci che hanno diritto di voto. Essa è convocata una volta all'anno d'ufficio o quando sia richiesta dal Consiglio Direttivo. Ogni associato avente diritto di voto **puo'** farsi rappresentare da altro associato avente analogo diritto di voto, mediante delega scritta. Ogni associato non può essere portatore di tre deleghe.

Numero legale dell'Assemblea

Art.9

Per la costituzione legale dell'Assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di tanti soci aventi diritto al voto, o di loro rappresentanti, che rappresentino almeno il cinquanta per cento **piu'** uno degli iscritti in regola con il versamento della quota annua.

Non raggiungendo questo numero di voti, la sessione è rimandata a non **piu'** di trenta giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l'assemblea è valida qualsiasi sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Convocazione dell'Assemblea

Art.10

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà 15 giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione con contestuale comunicazione agli associati a mezzo di posta elettronica, fax, o telegramma. Nella convocazione devono essere indicati la data, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno.

Compiti dell'Assemblea

Art.11

L'assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'esame del bilancio preventivo.

Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione **nonché** in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza della assemblea straordinaria.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo. L'Assemblea nomina un segretario. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. Di ogni assemblea si **dovrà** redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, e dal Segretario.

Assemblea straordinaria

Art.12

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio direttivo con lettera raccomandata spedita ai soci almeno 15 giorni prima dell'adunanza.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazioni e modificazione dello statuto sociale; scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione

Titolo IV

Il Consiglio Direttivo

Art.13

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea ed è composto da un minimo di tre soci ad un massimo di cinque. Per la prima volta la nomina viene effettuata nell'atto

costitutivo, ed è composto dai soci fondatori. Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere rieletti. In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione con la nomina del primo socio risultato non eletto per la carica di consigliere. Qualora per qualsiasi motivo il numero di Consiglieri si riduca a meno di tre, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato mediante elezioni entro sessanta giorni. Può essere stabilito un rimborso spese per il Consiglio Direttivo. Resta fermo l'assoluto divieto di distribuzione anche in modo indiretto, di utili, di avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita associativa; tuttavia potranno essere concessi rimborsi ai soci che daranno prova di aver sostenuto delle spese in nome e per conto dell'Associazione.

Compiti del Consiglio Direttivo

Art.14

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta sia necessario, su iniziativa del Presidente e comunque non meno di una volta ogni tre mesi.

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione . In particolare il Consiglio:

1. fissa le attività per l'attuazione dei compiti statutari e delle direttive dell'assemblea, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
2. decide sugli investimenti patrimoniali e redige il regolamento;
3. stabilisce l'importo annuale delle quote associative;

4. delibera sull'ammissione dei soci;
5. **dedide** sull'attività e le iniziative dell'Associazione e sulla sua collaborazione con i terzi;
6. predispone i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da presentare all'assemblea dei soci;
7. può delegare per iscritto una attività anche di rappresentanza, a terzi che saranno nominati di comune accordo tra i soci fondatori. Le deleghe potranno essere in qualunque momento revocate mediante lettera raccomandata indirizzata al delegato.
8. può escludere i soci in base all'art. 7 dello Statuto;
9. fissa la data delle assemblee dei soci e le convoca qualora lo ritenga necessario o vengano richieste dai soci.

Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno un Presidente, un Vice Presidente ed un Tesoriere.

Il Presidente

Art.15

Il Presidente dirige l'Associazione, ne è il legale rappresentante e ne ha il potere di firma, con possibilità di nominare procuratori speciali ex art.2209 del Codice Civile, con delega per rappresentanza e conclusioni di determinati negozi o contratti .

In particolare il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il conseguimento di ogni forma di riconoscimento dell'Associazione presso le Autorità competenti, incluso l'acquisto della personalità giuridica ove egli lo ritenga opportuno.

Il Vice Presidente

Art.16

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Il Tesoriere

Art.17

Il Tesoriere gestisce la cassa dell'Associazione ed emette gli ordinativi di spesa su direttiva del Consiglio Direttivo, **nonché** provvede agli incassi delle quote associative o di quant'altro dovesse pervenire all'Associazione.

Collegio dei revisori

Art.18

L'Assemblea generale, se lo ritiene opportuno, può nominare ogni tre anni tre revisori dei conti. I revisori dei conti curano il controllo delle spese, **sorvegliano** la gestione amministrativa dell'associazione e ne riferiscono all'assemblea generale. La carica di revisore è incompatibile con quella di consigliere.

Titolo V

Scioglimento

Art.19

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberata con decisione unanime del Consiglio Direttivo e ratificato a maggioranza assoluta dall'Assemblea straordinaria.

Lo scioglimento potrà avvenire anche alla sopravvenuta impossibilità di perseguire lo scopo sociale da riconoscersi a maggioranza semplice da

parte del Consiglio Direttivo. Ove l'Assemblea non **ratifichi** tale delibera deve porre l'Associazione in condizione di tornare a funzionare. In caso contrario l'Assemblea si intende sciolta.

Il patrimonio residuo dell'Associazione deve essere restituito ai soci che ne abbiano fatto donazione, mentre la parte di patrimonio residuo che dovesse essere stato donato da enti o persone esterne verrà devoluto ad associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

Norme di rinvio

Art.20

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si intende fare pieno riferimento alle norme del Codice Civile.
F.ti: Giuseppe **Montanino** - Luca Cirillo - Eduardo **Alinei** - Notaio
Francesco Dente (sigillo).